


GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 1999

**15 MAR. 1999**

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanni	"
AMATE	Mattac	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
RONALDONNA	Salvatore	"	MARONI	Angiola	"
CIOFFARELLI	Fraaceaco	"	NERA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... CRISIS

ASSENTI: LUCISANO -

DELIBERAZIONE N° 1268

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Costituzione gruppo di lavoro  
per lo studio e la definizione degli adempimenti connessi  
con l'attuazione del Piano Inseguazione Frequenze  
MAS 17536





OGGETTO: Costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio e la definizione degli adempimenti connessi con attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 31 luglio 1997 n°249, concernente "L'istituzione dell'Autorità Garante delle Comunicazioni";

VISTA la legge 6 agosto 1990 n 223 concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" per le parti non abrogate con al citata legge 249/1997

VISTA la propria deliberazione n 2436 del 9 giugno 1998 con la quale la Regione Lazio ha espresso il proprio parere sulla localizzazione degli impianti di emissione radio televisiva di interesse nazionale o regionale;

VISTA la deliberazione n°68/98 del 30/10/1998 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con il quale è stato approvato il Piano di Assegnazione delle Frequenze (P.A.F.), che, per quanto riguarda il territorio della Regione, ha recepito le indicazioni formulate con la deliberazione succitata n 2436 del 9 giugno 1998;

CONSIDERATO che con l'approvazione della suddetta deliberazione prende avvio la realizzazione del P.A.F. che prevede, in base al disposto dell'articolo 3 comma 19 della legge n. 223/1990, l'adozione da parte delle regioni di un piano di settore qualificato quale piano territoriale di coordinamento (P.T.C), nonché da parte dei comuni, delle necessarie varianti urbanistiche e dei successivi espropri delle aree interessate per la realizzazione degli impianti stessi;

RITENUTO che preliminarmente a ogni altro atto, deve essere definito l'impegno di territorio sia come area necessaria per la realizzazione degli insediamenti sia come area di influenza elettromagnetica degli impianti; che tale problema è connesso con la scelta della tecnologia di emissione analogica o numerica dipendendo da tale scelta il numero e la potenza dei sistemi radianti da prevedere e realizzare e quindi la dimensione delle aree da impegnare e asservire;

CONSIDERATO pertanto che occorre definire le tipologie impiantistiche ricorrenti, definire le destinazioni urbanistiche delle aree interessate, prevedere le necessità di opere di urbanizzazione, definire le più rapide procedure per l'attuazione dello specifico piano di coordinamento territoriale, delle varianti urbanistiche, della predisposizione delle opere di urbanizzazione, degli espropri e della realizzazione degli impianti;

RITENUTO che debba procedersi ad uno studio avente lo scopo di definire l'intera problematica sia nei modi di attuazione che nei tempi di realizzazione ed inoltre, in particolare, predisporre il piano di coordinamento territoriale; che tale studio possa essere condotto da un gruppo di lavoro costituito da esperti dall'Assessorato U.T.V.R.A., dell'Assessorato Urbanistica e Casa e dell'Assessorato Opere e Reti integrato da esperti di problemi di emissione elettromagnetica, esperti del Ministero delle Comunicazioni, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (con il concorso delle società di diffusione radiotelevisiva);

RITENUTO che nell'ambito del gruppo di lavoro possano essere consultate, a puro titolo di informazione e collaborazione gratuita, le principali società di diffusione radiotelevisiva e che il gruppo debba avvalersi, per gli specifici problemi connessi





alla valutazione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti, di esperti qualificati in materia;

RITENUTO che il gruppo di lavoro debba essere articolato in due sottogruppi, uno per gli aspetti impiantistici e l'altro per gli aspetti urbanistici;

RITENUTO che per la predisposizione del piano di settore, configurantesi quale piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge n°223 del 6 agosto 1990 possa farsi ricorso all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, essendo le strutture regionali dotate delle necessarie professionalità per la predisposizione del piano di che trattasi;

RITENUTO di dover corrispondere ai membri esterni alla amministrazione Regionale un compenso sulla base delle presenze alle riunioni nella misura prevista dalla legge regionale n.27 del 1996

Su proposta dell'assessore Utilizzazione, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali e dell'Assessore all'Urbanistica e Casa, all'unanimità, per le motivazioni di cui in premessa,

### DELIBERA

1. di costituire un gruppo di lavoro coordinato dall'arch. Luciana VAGNONI dirigente del settore 4, articolato in due sottogruppi denominati sottogruppo impianti e sottogruppo urbanistica così formati:

#### Sottogruppo impianti

Dott.ssa Anna Maria Fontana dirigente del settore 71

Arch. Daniele Iacovone dirigente settore 43

Dott. Manlio Mondino Dirigente dell'ufficio III del settore 71;

Ing. Antonio Finelli ufficio III settore 71

Dott. Livio Giuliani esperto Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

Dott. Angelo Lozito esperto in onde elettromagnetiche

#### Sottogruppo urbanistica

Arch. Daniele Iacovone dirigente settore 43

Arch. Antonino Bianco dirigente settore 44;

Dott.ssa Anna Maria Fontana dirigente del settore 71

Dott. Ferdinando Sciamanna Dirigente settore 31

Dott. Manlio Mondino Dirigente dell'ufficio III del settore 71;

Dott.ssa Claudia Rocci settore 43

Dott. Angelo Lozito esperto in onde elettromagnetiche

2. Di integrare i suddetti sottogruppi, secondo la specifica competenza con esperti designati dal Ministero delle Comunicazioni e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione dei tecnici dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli impianti di emittenza radiotelevisiva





4. Di affidare al sottogruppo impianti lo studio delle tipologie impiantistiche con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili e alle necessità di aree e servizi territoriali sia in fase di costruzione che di gestione degli impianti.

Di affidare al sottogruppo urbanistica lo studio di tutti gli aspetti urbanistici e procedurali per la realizzazione degli impianti, definendo i tempi e gli adempimenti tecnici necessari per ciascuna fase attuativa.

Il gruppo di lavoro deve garantire la migliore integrazione tra gli aspetti tecnologici e quelli territoriali al fine di elaborare uno studio finalizzato alla individuazione delle infrastrutture, delle aree e dei servizi necessari sia in fase di progettazione che in fase di gestione degli impianti, nonché gli aspetti urbanistici e procedurali riferiti ai singoli comuni.

Il gruppo deve concludere gli studi con la redazione di una specifica relazione tecnica entro 60 giorni dalla data della sua prima convocazione.

5. Di autorizzare il gruppo di lavoro ad interpellare, a titolo gratuito e in relazione alle disponibilità delle stesse, le principali società concessionarie, e le loro associazioni rappresentative, del servizio radiotelevisivo e le principali società specializzate nella costruzione di impianti radiotelevisivi qualora si presenti l'esigenza di disporre di informazioni relative ad aspetti tecnici specifici inerenti il lavoro del gruppo stesso.

6. Di corrispondere agli esperti esterni alla amministrazione Regionale il gettone di presenza ai sensi della legge regionale n. 28 del 1996.

*A* 7. Di ~~impegnare~~ <sup>promuovere</sup> la spesa di £ 6.000.000 che graverà sul capitolo 11421 del bilancio provvisorio della regione per l'anno 1999, per la corresponsione dei gettoni di presenza agli aventi diritto, con disposizione dirigenziale del dirigente del settore. Vi verranno liquidati i gettoni di presenza in ragione dell'effettiva frequenza dei singoli esperti.

DELIBERA

altresi di utilizzare il ricorso all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo vigente, da definire con successiva deliberazione, per la predisposizione del piano di settore del piano di coordinamento territoriale previsto dall'articolo 3 della legge 223/1990, qualora il suddetto piano venga predisposto dalle strutture regionali.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 marzo 1997 n. 127.

*\* Si dà mandato al Presidente della Giunta Regionale di provvedere, con proprio decreto, alla nomina dei membri del gruppo di lavoro e alla formalizzazione della promozione di spesa*

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



24 MAR 1999